

# ACCORDO

## PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE DEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO

### DOCUMENTO TECNICO

\*\*\*

Le Parti firmatarie con il presente testo concordano di costituire il Fondo TRIS "Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico" di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è istituito nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'art. 22 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS.

#### Art. 1

##### Campo di applicazione e finalità

1. Il Fondo ha lo scopo di individuare soluzioni compartecipate tra Azienda, Stato e Lavoratori con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva e passiva.
2. I destinatari degli interventi del Fondo sono le aziende e i lavoratori dipendenti, con qualsiasi qualifica e categoria legale compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL e delle loro associazioni datoriali, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di Aziende e lavoratori è facoltativa.
3. Il Fondo in un quadro coordinato con gli strumenti legislativi vigenti di sostegno al reddito e/o di flessibilità di uscita dal mercato del lavoro ha le seguenti finalità:
  - a) assicurare assegni integrativi di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni;
  - b) favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità;

## Art. 2

### Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da tre esperti designati da Farindustria e Federchimica e tre esperti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti del Comitato Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 37 del D.Lgs. 148 del 2015 e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 38 del D.lgs. 148 del 2015.

3. Il Comitato Amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed ha una durata di 4 anni. I componenti del Comitato allo scadere del mandato restano in carica, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al punto 1 del presente articolo. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.



4. I componenti del Comitato Amministratore cessano dall'incarico:

- a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento del nuovo Comitato;
- b) per decadenza, in caso di perdita dei requisiti di professionalità e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei requisiti di onorabilità, di cui al punto 2 del presente articolo;
- c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del Comitato Amministratore;
- d) in caso di decesso;
- e) in caso di revoca del mandato da parte della Parte designante.

5. Il Presidente del Comitato Amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri secondo un regime di alternanza tra Farindustria-Federchimica e Organizzazioni Sindacali e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: 4 anni per Farindustria-Federchimica e 4 anni per le Organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetterà a Farindustria-Federchimica ed avrà una durata di 4 anni.

6. Le deliberazioni del Comitato Amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

7. Partecipa alle riunioni del Comitato Amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore



generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

8. La convocazione delle riunioni è a cura del Presidente e deve essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o fax almeno 5 giorni prima della data fissata, specificando data, ora, luogo e ordine del giorno.



9. Resta salva la possibilità per i componenti di chiedere la partecipazione con modalità telematica, attraverso l'utilizzo di tecnologie idonee, quali: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica e chat. Gli strumenti tecnologici utilizzati dovranno garantire ai partecipanti la possibilità di visionare gli atti della riunione, partecipare alla discussione, condividere i documenti e votare le delibere del Comitato.

### **Art. 3**

#### **Compiti del Comitato Amministratore del Fondo**

Il Comitato Amministratore assolve ai seguenti compiti:

- a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
- c. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- d. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.



## Art. 4 Prestazioni

Il Fondo TRIS, per perseguire le finalità di cui all'art. 1, provvede alle seguenti prestazioni integrando, ove possibile, prestazioni pubbliche e private di flessibilità in uscita e di sostegno al reddito, anche in combinazione tra loro:

### A. Assegno straordinario

1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono inclusi tutti gli accessi a pensione tempo per tempo vigenti compreso gli istituti di cumulo tra cui a titolo esemplificativo la totalizzazione di cui al D.Lgs. 42 del 2006, la ricongiunzione di cui all'art. 1 della legge 29 del 1979, il computo in Gestione Separata di cui all'art. 3 del DM 282 del 1996, il cumulo di cui all'art. 1 commi 239-248 della legge 228 del 2012. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Il Fondo Tris può altresì, erogare la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1, 2 e nel rispetto del comma 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Ai lavoratori che raggiungano il primo accesso alla pensione con le regole del pensionamento di vecchiaia è riconosciuto, in forma rateale, un assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lett. b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che integra, ove spettante, **l'indennità NASpl** per importo e durata. L'assegno straordinario è riconosciuto fino alla decorrenza della pensione, in modo da garantire una prestazione che, sommata a tale indennità, sia pari complessivamente all'importo del trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori che raggiungano il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia, oltre alla prestazione di cui al punto 2, è riconosciuto il versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.
4. Ai lavoratori che risultino titolari del diritto **all'indennità APE social** di cui all'art. 1 comma 179 della legge 232 del 2016 è riconosciuto, in forma rateale, un assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lett. b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che integra la predetta indennità per importo e durata. L'assegno straordinario è riconosciuto fino alla decorrenza della pensione, in modo da garantire una prestazione che, sommata a tale indennità, sia pari



complessivamente all'importo del trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

5. Ai lavoratori, in possesso dei requisiti per ottenere la **prestazione RITA** di cui all'art. 11 comma 4 del Dlgs n. 252 del 2005 è riconosciuto, in forma rateale, un assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lett. b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che integra la predetta indennità per importo e durata. L'assegno è riconosciuto fino alla decorrenza della pensione, tale da garantire un importo che, sommato a tale indennità, sia pari complessivamente all'importo del trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.


## B. Prestazioni ulteriori

Il Fondo in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 riconosce le prestazioni ulteriori disciplinate dall'articolo 22, comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

## Art. 5

### Condizioni

1. L'assegno straordinario (art. 4 lett. A) è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, è corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata.
2. L'erogazione dell'assegno straordinario (art. 4 lett. A), compreso la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione anticipata, non potrà avere in ogni caso una durata superiore a 60 mesi dalla data di decorrenza di accesso al fondo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Il lavoratore ha facoltà di richiedere in un'unica soluzione l'assegno straordinario (art. 4 lett. A). L'assegno erogato in un'unica soluzione è pari ad un importo corrispondente al 50% della prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata, laddove prevista, non è dovuta.
4. Per la retribuzione utile al calcolo della contribuzione correlata (art. 4 lett. A) punto 3) si deve far riferimento all'art. 40 della legge 183/2010. L'aliquota di computo è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento della predetta



contribuzione correlata è dovuto per i periodi che non sono già coperti da altra contribuzione figurativa o obbligatoria.

5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto delle normative vigenti.
6. Nel caso di prestazione di cui all'art. 4, lett. A), punto 3, il lavoratore è obbligato a dare comunicazione al comitato amministratore del Fondo di ogni rapporto di lavoro dipendente o autonomo instaurato durante il periodo di riconoscimento della prestazione, entro 10 giorni dall'instaurazione medesima, al fine di verificare la compatibilità con il nuovo rapporto.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto 6 del presente articolo il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale.

## Art. 6


### Modalità di accesso alle prestazioni

1. L'accesso al Fondo per ottenere le prestazioni dell'assegno straordinario (art. 4 lett. A) è subordinato, ad un accordo sindacale – anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223/91 con unico criterio della non opposizione - previo confronto sul bilancio occupazionale, nell'ambito del quale si conviene l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti soggettivi, fermo quanto previsto al punto 3 del presente articolo.

Il diritto di accesso al Fondo è perfezionato con una successiva intesa tra Azienda e Lavoratore in cui le Parti esprimono la volontà vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica prestazione richiesta. Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica di dirigente, quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle altre condizioni di cui alla legge 223/1991, il ricorso al Fondo presuppone un accordo in sede sindacale, anche idoneo all'ottenimento dell'indennità NASpl, che contenga l'espressa manifestazione di volontà vincolante di attivare il Fondo stesso e l'indicazione della prestazione richiesta.

2. I lavoratori che sono in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni integrative dell'APE social e della RITA, possono accedere al Fondo, ove necessario, attivando le suddette prestazioni.

3. Il mancato accesso alla NASpl, all'Ape social o alla Rita non è preclusivo ai fini del ricorso alle prestazioni del Fondo.



## Art. 7

### Prestazione straordinaria integrativa di RITA e NASpl

Al lavoratore che raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui acceda alla prestazione RITA (art. 4 lett. A) punto 5) e maturi il diritto alla NASpl, il Fondo eroga l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, lett. b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 determinato come segue:

- a) per tutta la durata di percezione della NASpl, quindi tendenzialmente con riferimento ai primi due anni, il Fondo riconosce mensilmente il suddetto assegno straordinario che sommato all'indennità NASpl è pari complessivamente all'importo del trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- b) con riferimento alla terza annualità ed eventualmente per le mensilità precedenti nella misura in cui non sono coperte dalla NASpl, il Fondo riconosce mensilmente il suddetto assegno straordinario pari al trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- c) con riferimento al quarto e al quinto anno il Fondo riconosce mensilmente il suddetto assegno straordinario che sommato all'indennità RITA è pari complessivamente all'importo del trattamento pensionistico calcolato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il diritto alla pensione viene raggiunto prima di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il fondo riconosce prioritariamente la prestazione integrativa della NASpl (lett. a). A seguire riconosce la prestazione integrativa della RITA (presente lett. b).



## **Art. 8**

### **Finanziamento delle prestazioni**

1. Il finanziamento delle prestazioni e, ove prevista, della contribuzione correlata, si basa sul principio di contabilità separata secondo cui le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna Azienda.
2. L'unica modalità di finanziamento del Fondo è rappresentata dalla contribuzione straordinaria corrisposta in unica soluzione dall'Azienda prima dell'accesso al fondo da parte dei lavoratori, pari al fabbisogno di copertura – comprensivo, ove dovuta, della contribuzione correlata - per l'intera durata delle prestazioni richieste.
3. Gli oneri di amministrazione del Fondo, correlati alle prestazioni richieste, sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

## **Art. 9**

### **Norme finali**

1. Il presente Accordo sarà presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del recepimento in decreto.
2. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla contrattazione aziendale.
3. Le Parti si impegnano a momenti periodici di verifica sull'andamento del Fondo.



FARMINDUSTRIA

Antonio Merino  
P. del DC

FEDERCHIMICA

Alfredo Ficoletti  
Sergio Agnelli  
[Signature]

FEMCA-CISL

[Signature]

FILCTEM-CGIL

Mario F. [Signature]

UILTEC-UIL

Dado Fini

Roma, 15 luglio 2019